



Autostrada del Brennero SpA
Brennerautobahn AG

SET | TOLL DOMAIN STATEMENT |

PREMESSA

Questo documento è diretto esclusivamente alle società fornitrici di servizi EETS (EETS Service Provider – da ora in poi indicati come Operatori SET) in base alla decisione della Commissione europea 2009/750/EG. Il rispetto dei requisiti seguenti è condizione per la stipula di un contratto come Operatore SET nel settore del comparto autostradale italiano. Il comparto autostradale italiano si riserva la possibilità di modificare tali requisiti in qualsiasi momento.

1 DATI ESATTORE DI PEDAGGIO

Ragione Sociale

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA

Sede Legale

VIA BERLINO 10, 38121 TRENTO

Nome Abbreviato

A22 | Autobrennero

Dominio Web

<http://www.autobrennero.it>

Mail per informazioni

direzione.commerciale@autobrennero.it

Partita Iva

00210880225

Capitale Sociale: € 55.472.175 Int. Vers.

2 TECNOLOGIE DI PISTA ADOTTATE

Tecnologia Primaria (obbligatoria)	ETC basata su DSRC a 5.8 GHz, rif. ETSI ES 200 674-1 conforme alle tecnologie richieste dalla Decisione 2009/750/CE per il Servizio Europeo di Telepedaggio
------------------------------------	---

3 DATI CONTESTUALI DI PEDAGGIO

3.1 DEFINIZIONE DEL SETTORE DEL S.E.T.

Autostrada A22 BRENNERO-MODENA, KM 314,00, Concessione n. 13.343 del 21/11/1973 in scadenza al 31/12/2005 e prorogata, con convenzione del 06/05/2004 [addendum di proroga d.d. 16/12/2004] fino al 30/04/2014. La rete assegnata in concessione comprende le seguenti stazioni:

NRO IDENTIFICATIVO	NOME STAZIONE
661	CAMPOGALLIANO
662	CARPI
663	REGGIOLOROLO
664	PEGOGNAGA
665	MANTOVA SUD
666	MANTOVA NORD
667	NOGAROLE ROCCA
668	VERONA NORD
669	AFFI
670	ALA AVIO
671	ROVERETO SUD

672	ROVERETO NORD
684	TRENTO SUD
673	TRENTO CENTRO
682	TRENTO NORD
674	S.MICHELE-MEZZ.
675	EGNA ORA
676	BOLZANO SUD
677	BOLZANO NORD
678	CHIUUSA
683	BRESSANONE Z.I.
679	BRESSANONE
680	VIPITENO
681	BRENNERO

3.2 CARATTERE DEL PEDAGGIO E PRINCIPI DI RISCOSSIONE

La rete autostradale di A22 presenta le caratteristiche di "Sistema chiuso" per tutta la tratta in concessione.

Sistema chiuso

Il pedaggio è un corrispettivo dovuto alla società Concessionaria – alla quale è stata affidata, con contratto, l'infrastruttura – commisurato alla percorrenza chilometrica effettuata dai veicoli ed alla loro classe di appartenenza, ove la percorrenza viene determinata dal passaggio alle stazioni di ingresso e di uscita della infrastruttura stessa.

Nel "SISTEMA CHIUSO", il Cliente ritira un biglietto in entrata e lo consegna in uscita, pagando il pedaggio corrispondente al percorso effettuato.

Il pedaggio, per ciascuna percorrenza, è determinato dal prodotto dei chilometri attribuiti alla percorrenza stessa per la tariffa unitaria di competenza. A tale importo a cui si aggiungono le maggiorazioni (Canone di concessione) e le imposte previste dalla normativa vigente.

Per il calcolo del Pedaggio applicato, si considerano oltre ai km tra casello e casello anche i km degli svincoli, delle bretelle di adduzione e dei tratti autostradali liberi prima e dopo il casello che sono stati costruiti e sono gestiti dalla concessionaria.

La tariffa unitaria di pedaggio è soggetta ad aggiornamenti periodici in funzione dei parametri stabiliti nella convenzione di concessione con ANAS e dalla normativa di settore vigente in Italia.

La Concessionaria si impegna a comunicare tempestivamente, agli operatori SET, ogni futura variazione della tariffa o di altre variazioni che possono incidere sul pedaggio da applicare all'utente finale secondo la determinazione di volta in volta assunte dai competenti organi regolatori.

All'importo così ottenuto si deve aggiungere l'IVA (22%) ed applicare l'arrotondamento, per eccesso o per difetto, ai 10 centesimi di euro.

Arrotondamenti

L'arrotondamento è applicato in maniera automatica senza alcuna discrezionalità da parte della Concessionaria ed è disciplinato dal Decreto Interministeriale n. 10440/28/133 del 12 novembre 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3.3 DICHIARAZIONI DI PEDAGGIO RICHIESTE

Le dichiarazioni, che vengono scambiate fra Esattore di pedaggi e Fornitore S.E.T., contengono i dati riferiti al transito per consentire l'addebito al cliente finale del pedaggio dovuto e sono:

- a) Stazione di entrata e Stazione di uscita univocamente identificate;
- b) Data ed orario del Transito in entrata ed in uscita;
- c) Classe del Veicolo;
- d) Importo del pedaggio;
- e) Codice identificativo del Cliente.

3.4 PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PEDAGGIO

Funzione di calcolo del pedaggio $P = f(\alpha, \beta, \gamma, \Phi)$

α = Veicoli soggetti a pedaggio


Sono soggetti al pagamento del pedaggio autostradale tutti i veicoli ammessi alla circolazione in autostrada ai sensi dell'art. 175 del Nuovo Codice della Strada – D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285; sono esentati dal pagamento del pedaggio i veicoli esattamente individuati dall'art. 373 comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

β = Parametri di classificazione (e.g. Sistema Assi-Sagoma)


Si veda lo schema della classificazione dei veicoli qui di seguito riportato:




A - Autoveicoli a 2 assi con altezza al primo asse fino a m 1,30




B - Motocarri, autoveicoli a 2 assi con altezza al primo asse superiore a m 1,30



3 - Autoveicoli a 3 assi



4 - Autoveicoli a 4 assi



5 - Autoveicoli a 5 o più assi

y = Parametri di tariffazione (tratte di pianura/montagna)


Nell'ambito della concessione la tariffa unitaria chilometrica applicata alle classi veicolari può essere differenziata, in ottemperanza ai contenuti della Convenzione, in maniera commisurata ai costi specifici di costruzione e gestione della tratta in oggetto, nonché in ragione di specificità di configurazione locale.



Φ = Descrizione topologica della rete (inizio/fine tratte elementari)

Per la comprensione di questo parametro, si vedano gli schemi rappresentativi di seguito riportati:


- [a] Schema grafico della rete di A22 (suddivisa in 4 sezioni grafiche per maggiore comprensibilità);
- [b] Schema grafico della rete autostradale italiana.

[a] **SCHEMA GRAFICO DELLA RETE DI A22**





[b] SCHEMA GRAFICO DELLA RETE AUTOSTRADALE ITALIANA



La Concessionaria, nelle predette stazioni, gestisce gli incassi di tutti i pedaggi relativi a percorsi effettuati sulle tratte di propria competenza e, in forza di accordi in interconnessione in essere con le altre concessionarie autostradali italiane, è delegata ad effettuare presso le predette stazioni di pedaggio anche l'incasso degli importi riferiti a transiti autostradali interconnessi sulle rete autostradale italiana.

In tali casi la Concessionaria provvede a retrocedere alle altre concessionarie interessate gli importi di rispettiva competenza sempre in forza dei predetti accordi interni in essere.

Per le caratteristiche proprie degli accordi di interconnessione sopra citati, il Fornitore del Set dovrà stipulare il contratto di accettazione del sistema SET con tutte le Concessionarie i cui percorsi sono regolamentati gestionalmente da tali accordi di interconnessione.

Il servizio non potrà essere avviato prima della conclusione di tutti i relativi contratti, così come descritto nel successivo paragrafo 4.1 .1.

La Concessionaria metterà a disposizione dell'Operatore S.E.T. le informazioni relative alle procedure di aggiornamento dei dati pubblicati nel Registro del S.E.T., incluse le informazioni sulle procedure di aggiornamento delle tariffe, come previsto dal progetto di norma prEN 12855.

In caso di difformità, ad esempio dovuta ai tempi di aggiornamento dati, tra le informazioni riportate nel Registro del S.E.T. ed i dati ed informazioni operativamente utilizzati dalla Concessionaria nello scambio con l'Operatore SET, questi ultimi prevarranno; in nessun caso i dati e le informazioni riportate nel registro del S.E.T. potranno essere operativamente utilizzati per calcolo o attribuzione di pedaggio.

4 DICHIARAZIONE DEL SETTORE SET

Le Concessionarie potranno stabilire di affidare la procedura di valutazione di idoneità all'uso per l'interoperabilità ad una Commissione del Telepedaggio rappresentativa delle stesse. Nel corso di questa procedura la Commissione, in nome e per conto delle Concessionarie, verifica:

- La capacità professionale degli Emittenti così come la loro solidità finanziaria;
- L'interoperabilità operativa degli apparati interoperabili proposti;
- La conformità degli scambi dati informatici con le concessionarie (protocolli tecnici).

La procedura comprende tre passi:

4.1.1 PROCEDURA

i) **Primo Step: certificazione preliminare.**

Gli emittenti candidati devono produrre un dossier che contenga:

- Attestazione dell'iscrizione al registro del SET di uno Stato membro della Comunità Europea, secondo quanto previsto al Capo II Articolo 3 della Decisione della Commissione Europea e del Consiglio 2009/750/CE.
- La dichiarazione «CE» di conformità alle specifiche dei componenti di interoperabilità (marchio CE) degli apparati di Interoperabilità utilizzati.
- Una Dichiarazione di impegno a stipulare accordi con tutti i Toll Charger europei, ovvero a provvedere alla copertura completa, entro e non oltre un periodo di 24 mesi, salvo proroghe, dall'iscrizione al Registro come Fornitore del Servizio Europeo di Telepedaggio, della rete di infrastrutture interessate dalla Direttiva 2004/52/CE, pena la nullità della certificazione acquisita e dei contratti stipulati con le Concessionarie.

La Commissione del Telepedaggio mette a disposizione la documentazione tecnica per la definizione dettagliata dei requisiti per l'apparato di bordo e relativa all'interfaccia DSRC:

- "OBE SET: specifica dei requisiti";
- "Specifiche di scambio dati fra i sistemi delle Concessionarie e degli Operatori SET, secondo il progetto di norma EN 12855 (prEN Progetto / ISO 12855 versione dicembre 2010).

Il dossier di richiesta di certificazione deve essere depositato dall'Emittente, con lettera raccomandata AR, presso la Commissione del Telepedaggio.

La Commissione del Telepedaggio attiva le Concessionarie o gli eventuali Enti delegati dalle stesse a verificare:

- La registrazione del Candidato al registro del SET dello Stato membro di riferimento;
- La conformità alle specifiche CE dei componenti di interoperabilità.

Nel caso in cui il Candidato presenti una autodichiarazione «CE» di conformità delle specifiche, verranno condotte prove preliminari. Al superamento di tali prove, ovvero se la conformità è stata certificata da un ente terzo notificato, si avvia la fase di prove di certificazione di primo livello per la valutazione dell'idoneità all'uso dell'interoperabilità dei componenti. I dettagli delle prove di primo livello saranno specificati in un apposito documento. Allo stesso tempo verranno effettuati test sullo scambio di informazioni tra i sistemi dei Toll Charger e degli Operatori SET, secondo appositi documenti. Tutti i documenti indicanti tali specifiche, saranno forniti al Candidato previa sottoscrizione di un accordo di confidenzialità.

La Commissione di Telepedaggio è informata da ognuna delle Concessionarie aderenti della conclusione delle verifiche. Se l'insieme delle verifiche risulta avere esito positivo, la Commissione del Telepedaggio rilascia una certificazione preliminare che permette al Candidato di affrontare il secondo step, detto di Verifica di Conformità del Corretto Funzionamento (VCCF) nelle condizioni che saranno dettagliate in uno specifico documento.

ii) Secondo Step: conclusione dei contratti e VCCF

Il candidato, la cui certificazione preliminare è stata rilasciata, avvia le negoziazioni allo scopo di siglare un Contratto con ognuna delle Concessionarie. In tal senso, il Candidato avvia il VCCF (certificazione di secondo livello) destinata a verificare che gli apparati che emette siano in grado di scambiare i dati attesi dalle piste e che, analogamente, il suo sistema informativo consenta gli scambi dati attesi con il sistema informativo delle singole Concessionarie.

La Commissione del Telepedaggio è informata da ognuna delle Concessionarie della conclusione del Contratto e dell'esito positivo della VCCF.

Quando la Commissione del Telepedaggio ha ricevuto le informazioni positive da parte di tutte le Concessionarie incluse nella lista, viene autorizzata la messa in opera ristretta, che permette al candidato di avviare la Verifica del Regolare Servizio (VRS).

iii) Terzo Step: Verifica di Regolare Servizio (VRS)

In questa fase, le Concessionarie accettano sulle rispettive Reti di competenza un numero limitato di apparati interoperabili. Dovranno inoltre consegnati 100 ulteriori esemplari alla Commissione Telepedaggio per opportune verifiche interne, che a conclusione del VRS, verranno restituiti all'Operatore SET.

Le regole di Verifica di Regolare Servizio saranno dettagliate in uno specifico documento che sarà messo a disposizione del Candidato, previa sottoscrizione di un accordo di confidenzialità.

Al termine di un periodo di tre mesi, le Concessionarie aderenti al progetto informano la Commissione del Telepedaggio dei risultati ottenuti e la Commissione, alla luce dell'insieme delle informazioni comunicate,

elimina le restrizioni quantitative (i.e. legate alla VRS) collegate alla messa in servizio ristretta e conferma la certificazione del candidato.

Le Concessionarie accettano allora, senza restrizioni, tutti gli apparati emessi dall'Emittente che rispondono alle caratteristiche enunciate nel dossier di candidatura.

L'Emittente che ha ricevuto una certificazione si impegna a segnalare, con lettera raccomandata AR alla Commissione del Telepedaggio e ad ognuna delle Concessionarie, ogni evoluzione e/o modifica di un singolo elemento (informazione, specifiche tecniche o funzionali, caratteristiche, sistemi di lettura/scrittura) menzionato nel dossier di certificazione previsto al punto 4.1.1 .i.

La Commissione definisce di conseguenza le procedure e i test da seguire in funzione dell'importanza e della natura dell'evoluzione e/o della modifica prevista. Questa evoluzione e/o modifica può essere messa in opera a partire dal momento in cui la Commissione del Telepedaggio notifica all'Emittente di aver accettato una estensione del perimetro della sua certificazione, avendo eseguito procedure e test con successo.

4.1.2 ONERI DI CERTIFICAZIONE

Al momento della verifica di cui al punto 4.1.1 .i, nel caso in cui il Candidato presenti una autodichiarazione «CE» di conformità alle specifiche, il Candidato stesso verserà alla Commissione di Telepedaggio un onere *una tantum* per la conduzione delle prove preliminari. Al superamento di tali prove, ovvero se la conformità è stata certificata da un ente terzo notificato, il candidato corrisponderà alla Commissione di Telepedaggio un onere *una tantum* di accesso alle prove di certificazione.

Qualora, in seguito, vengano proposte modifiche o aggiornamenti agli apparati o alle procedure di scambio dati già certificate, il Candidato corrisponderà alla Commissione di Telepedaggio, per ogni istanza di modifica, un ulteriore onere. In caso di non superamento, in qualunque fase, delle prove di certificazione o delle negoziazioni contrattuali con le Concessionarie, il Candidato rinuncia agli oneri versati che verranno trattenuti dalla Commissione Telepedaggio a copertura delle spese sostenute.

Gli importi relativi alla conduzione delle prove preliminari nonché di quelle per la certificazione verranno rese disponibili al Candidato al momento della presentazione del dossier di cui al punto 4.1.1 .i.

4.2 SCAMBIO DATI FRA LE PARTI

4.2.1 CONDIZIONI PROCEDURALI

Tutti i transiti effettuati con apparati dell'Operatore SET verranno accettati dalla Concessionaria a meno che non siano stati precedentemente inseriti in lista di esclusione (lista nera).

Le modalità di scambio tra la Concessionaria e l' Operatore SET sarà definita sulla base dello standard 'prEN ISO 12855' in fase di approvazione nell'apposita Commissione.

In particolare, la lista nera dovrà corrispondere alle seguenti caratteristiche:

- dovrà contenere il codice dell'OBE (PAN) e potranno essere richieste altre informazioni quali l'OBUI e la targa del veicolo associato. Dovrà prevedere modalità di aggiornamenti incrementale e, a richiesta della Concessionaria, la possibilità di sostituzione completa del file;
- dovrà contenere un numero massimo di codici, la cui dimensione sarà definita secondo specifiche tecniche facenti parte delle clausole contrattuali;

- alla ricezione di un file di lista nera, la Concessionaria effettuerà verifiche formali e sostanziali sui dati ricevuti ed invierà, in caso di verifiche positive, il messaggio di corretta ricezione. In caso contrario comunicherà le anomalie riscontrate. La risposta alle verifiche effettuate saranno inviate entro il giorno lavorativo successivo per i file ricevuti entro le ore 12, altrimenti entro il secondo giorno lavorativo. La validità della lista si intende a partire dalle 12 ore successive dalla comunicazione del messaggio di corretta ricezione. L' Operatore SET sottoscrive di garantire il pagamento delle transazioni effettuate con gli OBE non presenti in lista nera fino al momento del transito e, per quelli inseriti in lista nera, di garantirne il pagamento secondo le tempistiche descritte.

4.3 PROCEDURE E ACCORDO SUL LIVELLO DI SERVIZIO

4.3.1 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

- A seguito della certificazione preliminare (paragrafo 4.1.1), la Concessionaria aggiornerà la tabella degli Operatori SET sui propri sistemi di esazione il più rapidamente possibile e comunque entro 7 giorni dalla stipula della Convenzione.
- Contestualmente, potrà essere richiesto la comunicazione delle liste dei BIN assegnati all'Operatore SET, che dovranno essere successivamente aggiornate ad ogni variazione. Per ogni Operatore SET, pertanto, potranno essere accettati solo i BIN inseriti in tale elenco. Il tempo di aggiornamento della lista dei BIN da parte della Concessionaria sarà al massimo di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell' Operatore SET.
- La Concessionaria comunicherà ogni variazione della rete necessaria alla gestione del pagamento.

4.3.2 PRESTAZIONI DEL SERVIZIO (ES. ACCESSIBILITÀ DEL SISTEMA, INDICATORI DI PRESTAZIONE ECC.);

- La Concessionaria, invierà i dati dei viaggi conclusi presso le proprie stazioni indicando anche le quote di pedaggio corrispondenti per ognuna delle altre Società coinvolte nel percorso; ovvero, utilizzando per l'attività di suddivisione dei pedaggi, fornitori all'uopo individuati dalla concessionaria.
- Le procedure per lo scambio di informazioni tra la Concessionaria e l'Operatore SET saranno stabilite tramite accordo bilaterale tra le parti facendo riferimento allo standard pr EN ISO 12855.
- I dati delle transazioni di pedaggio saranno inviati dalla Concessionaria all'Operatore SET per l'addebito ai clienti e la corrispettiva fatturazione verso la Concessionaria.
- Il canale di comunicazione sarà concordato tra la Concessionaria e l'Operatore SET.
- La Concessionaria invierà i dati delle transazioni di pedaggio con frequenza giornaliera. All'interno di ogni file trasmesso potranno essere presenti anche transiti di giornate precedenti per permettere l'effettuazione di operazioni di verifica e consolidamento dei transiti stessi. Il ritardo massimo di trasmissione potrà essere di 30 giorni dalla data del transito.
- E' obbligo della Concessionaria, fatto salvo casi di forza maggiore dovuti a malfunzionamenti o altre cause di indisponibilità, garantire l'accettazione degli OBE dell' Operatore SET con servizio continuativo nelle 24 ore per 365 giorni/anno. E' facoltà della Concessionaria definire le tempistiche di apertura e di chiusura dei singoli impianti.

4.3.3 MODALITÀ “DEGRADATE” DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO DEI SISTEMI

- I sistemi della Concessionaria sono in grado di gestire le transazioni di pedaggio anche nel caso di scollegamenti di rete.
- In caso di problemi di funzionalità di un singolo impianto, o relativi ad uno specifico transito, la Concessionaria ha già oggi in essere funzionalità degradate che consentono la gestione del cliente garantendo il recupero dei dati necessari al completamento dell'esazione. In particolare le informazioni che vengono rilevate in entrata sono relative a luogo ora e data di ingresso, anche in modalità non elettronica, e in uscita in assenza di rilevazione dell'OBE, della targa.

4.3.4 COOPERAZIONE NELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE EVENTUALI VIOLAZIONI

- In caso di violazioni commesse da clienti dell'Operatore SET le cui OBE siano state inserite nelle liste nere, e per i quali quindi l'onere del recupero degli importi dovuti grava sul Concessionario, l'Operatore SET si impegna a cooperare mediante la fornitura al Concessionario dei dati utili all'identificazione del violatore;
- in alternativa l' Operatore SET può concordare col Concessionario procedure e tempi di recupero da parte dell' Operatore SET stesso degli importi dovuti e loro trasmissione al Concessionario.

4.4 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

- La percentuale di transazioni correttamente effettuate tramite gli OBE dell'Operatore SET sarà specificata in fase di definizione contrattuale mediante l'individuazione di specifici SLA. In caso di evidenza di percentuali di transazioni irregolari, superiori a quanto concordato, si prevede l'effettuazione di un'analisi congiunta per l'individuazione e risoluzione delle cause di degrado evidenziato.
- L'Operatore SET garantisce la fornitura alla Concessionaria delle informazioni necessarie al completamento dei dati contestuali di pedaggio per la risoluzione e l'addebito dei transiti irregolari. Resta inteso che, sulla base di specifici accordi contrattuali, la Concessionaria potrà richiedere all'operatore SET di chiudere i transiti irregolari mediante proprie procedure.

4.5 INADEMPIENZE SUL LIVELLO DI SERVIZIO

Nel caso in cui fossero prodotte evidenze ove l'Operatore SET non rispetti i livelli di servizio concordati con la Concessionaria, quest'ultima può richiedere all'Operatore SET di adottare le misure necessarie per raggiungere il livello di servizio adeguato e, se questa fattispecie non dovesse verificarsi, la Concessionaria ha il diritto di avvalersi della clausola per la risoluzione del contratto di accettazione del Servizio gestito dall'Operatore Set e per il risarcimento dei danni subiti.

4.6 ELEMENTI ECONOMICI

4.6.1 ONERI FISSI IMPOSTI AI FORNITORI DEL SET

Il contratto di concessione per mezzo del quale è stata attribuita al Concessionario la titolarità della concessione specifica in oggetto è stato stipulato anteriormente alla entrata in vigore del S.E.T.; esso pertanto non prevede nei suoi contenuti gli oneri relativi all'erogazione del S.E.T., oneri che dovranno essere coperti.

Per tale motivo il Concessionario richiede al Fornitore del S.E.T., ai sensi della Decisione 2009/750, Allegato 1, punto 1, comma 1 a titolo di ristoro dei costi sostenuti dall'esattore di pedaggi per fornire, gestire e tenere aggiornato un sistema conforme al S.E.T. nel settore di propria competenza, la corresponsione di:

- un onere di avvio di rapporto e attivazione del servizio. L'importo ditale onere sarà reso disponibile all'Operatore SET al momento dell'inizio delle negoziazioni contrattuali con il Concessionario e sarà in funzione del numero di piste attrezzate da parte del Concessionario;
- un onere di esecuzione *una tantum* (da riconoscere alla Commissione di Telepedaggio) per le prove di certificazione (autodichiarazione CE), per la procedura iniziale di accesso e un ulteriore importo per l'effettuazione delle prove su ogni nuovo apparato o su variazioni dei sistemi di back-end. L'importo ditale onere sarà reso disponibile all'Operatore SET al momento dell'invio del dossier così come descritto al punto 4.1 .1.
- ulteriori oneri legati alle attività di gestione e manutenzione del SET. L'importo ditali oneri sarà reso disponibile all'Operatore SET al momento dell'inizio delle negoziazioni contrattuali con il concessionario.

Tali contributi vengono mantenuti ad un livello contenuto per non penalizzare comunque la diffusione del nuovo sistema.

4.6.2 EVENTUALI DISPOSIZIONI SU UNA GARANZIA BANCARIA RICHIESTA AI FORNITORI ONERI FISSI IMPOSTI AI FORNITORI

La Concessionaria richiede che L'Operatore SET fornisca una garanzia fideiussoria bancaria "a prima richiesta" di durata pari alla durata del contratto tra Concessionaria e l'Operatore SET d'importo pari all'importo mensile medio delle operazioni di pedaggio intermedie.

La garanzia dovrà essere prestata sulla base del modello standard di fideiussione definito dalla Concessionaria ed allegato al contratto.

L'entità della fideiussione nel termine anzidetto si intende riferita ad una disciplina contrattuale che preveda pagamenti da parte dell'Operatore SET in favore della Concessionaria in pari data alla emissione della fattura. Le citate disposizioni sull'ammontare della garanzia fideiussoria sono parametrare ad una periodicità quindicinale della fatturazione (vedi più avanti Politica di Fatturazione) e ad un pagamento della fattura a 10 gg. data emissione fattura.

La Concessionaria è disponibile a considerare una diversa periodicità di fatturazione, ad esempio mensile. In tal caso l'ammontare della garanzia fideiussoria sarà pari al fatturato medio mensile in caso di pagamento della fattura avente pari data di emissione del documento contabile.

In caso di richieste di dilazioni di pagamento, invece, l'ammontare della garanzia dovrà essere integrato per compensare il maggior periodo di esposizione della Concessionaria.

All'avvio del servizio l'importo della fideiussione sarà determinato sulla base delle stime dei volumi e dell'utilizzo medio mensile ipotizzati nel Piano Economico dell'Operatore SET. L'importo della fideiussione verrà rivisto con cadenza semestrale con l'obiettivo di adeguare la garanzia alla media mensile delle transazioni di pedaggio intermedie dall'Operatore SET nei precedenti 6 mesi.

La fideiussione potrà essere escussa nel caso in cui il L'Operatore SET non provveda entro i tempi prestabiliti al pagamento totale delle notifiche di pagamento ricevute dalla Concessionaria.

L'Operatore SET si impegna al pagamento di tutte le transazioni correttamente inviate dalla Concessionaria e garantisce quindi il pro-soluto sui relativi transiti che non siano presenti nella lista nera secondo le regole precedentemente descritte.

4.6.3 CONDIZIONI COMMERCIALI BILATERALI

L'Operatore SET deve pagare la Concessionaria per le operazioni effettuate dalla propria clientela sull'autostrada della Concessionaria, diminuito dell'importo dell'eventuale commissione preventivamente fissato negli accordi commerciali bilaterali tra la Concessionaria e l'Operatore SET.

L'importo della commissione di eventuale spettanza dell'Operatore SET sarà commisurato sulla base delle condizioni economiche al momento praticate ad altri operatori domestici, già attivi per il servizio di telepedaggio e, al massimo, saranno pari a quest'ultime.

Per definire le commissioni agli Operatori SET la Concessionaria si impegna ad applicare il principio di non discriminazione e, in caso di disaccordo nella trattativa, entrambe le parti si riservano il diritto di ricorrere all'organo di conciliazione che sarà definito dalle competenti Autorità.

Gli Operatori SET interessati a fare offerte per il tratto di competenza della Concessionaria, devono aver ottenuto certificazione così come riportato nel paragrafo 4.1.1.

4.6.4 POLITICA DI FATTURAZIONE

Con cadenza quindicinale (il giorno 1 e 15 di ogni mese), oppure mensile, la Concessionaria emette fattura relativamente a tutte le transazioni da pedaggio registrate nei 15 giorni (oppure 30 nel caso del mese) precedenti ed inviate giornalmente dalla Concessionaria all'Operatore SET.

Resta inteso che per i transiti anomali regolarizzati dall'operatore SET in accordo a quanto definito al punto 4.4, dovrà prevedersi, prima dell'emissione della fattura, una rendicontazione di tali transiti basata su procedure di verifica e conciliative dei dati.

In funzione di quanto espresso nel paragrafo Garanzie, è possibile negoziare diversi periodi di fatturazione.

Le fatture sono redatte di norma in lingua italiana, eccezion fatta per quei territori i cui vincoli normativi esigono l'obbligo del bilinguismo. La Concessionaria emette inoltre fattura per la corresponsione dell'Onere Fisso.

Nell'Accordo verranno concordate le modalità operative di trasmissione delle fatture.

4.6.5 POLITICA DEI PAGAMENTI

L'Operatore SET deve saldare la fattura emessa dalla Concessionaria nel rispetto dei seguenti termini di pagamento:

- relativamente all'Onere Fisso, il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della Fattura;
- relativamente alle transazioni da pedaggio, il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di emissione della Fattura.
In funzione di quanto espresso nel paragrafo Garanzie, è possibile negoziare diversi termini di pagamento delle fatture periodiche.

Il Concessionario può riservarsi il diritto di esigere gli interessi in caso di ingiustificato ritardo nei pagamenti ai sensi della direttiva 2000/35 Ce e s.m.i.

Sono previsti interessi di mora in caso di ritardato accredito rispetto ai giorni di valuta sopra previsti.

Qualora l'Operatore SET non provvede al pagamento entro la scadenza concordata contrattualmente, la Concessionaria si riserva il diritto di richiedere l'escussione della fideiussione ed il blocco immediato dell'accettazione degli apparati emessi dallo stesso.

In tali casi, l'Operatore del SET deve tenere sollevato ed indenne la Concessionaria da qualsiasi richiesta di danno da parte del cliente dell'Operatore SET che non può continuare a fruire del servizio.

E' onere dell'Operatore SET dare pronta informativa a tutti i propri clienti dell'avvenuto blocco del servizio. Eventuali danni gestionali subiti dal Concessionario autostradale per maggiore emissione di Rapporti di Mancato Pagamento Pedaggio da parte dei clienti dell'Operatore SET sottoposto a blocco del servizio per il predetto motivo, saranno addebitati al medesimo Operatore SET da parte della Concessionaria autostradale.

5 DISPOSIZIONI FINALI

5.1 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie, queste saranno trattate dinanzi l'Organismo di Conciliazione istituito e definito dalla Repubblica Italiana ai sensi della Decisione 2009/750/EC presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Qualora la controversia non dovesse trovare definitiva soluzione in tale sede sarà competente Il Tribunale di Trento.

5.2 MONITORAGGIO

Il Concessionario si riserva il diritto di effettuare in maniera indipendente monitoraggio dei livelli di servizio offerti dal Fornitore del S.E.T.

6 ELENCO DEI FORNITORI DEL SET CON I QUALI L'ESATTORE HA CONTRATTO

Ragione Sociale Fornitore del SET					
Nome Abbreviato					
Dominio Web		Mail per informazioni			
P. IVA					
Sede Legale					
Verifica piano di gestione dei Rischi					
VIA	N°	CAP	CITTA'	PROVINCIA	NAZIONE